



ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
segreteria.urs@funzionepubblica.it

ROMA

OGGETTO: Comparto Sicurezza/Difesa - Procedure negoziali relative al personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate - Triennio 2019/2021.

Osservazioni Schema articolato del 13.09.21

Con riferimento alle procedure negoziali per la definizione dell'accordo sindacale relativo all'oggetto, si riportano di seguito le osservazioni allo schema dell'articolato presentato da codesto Dipartimento lo scorso 13 settembre, significando che le scriventi OO.SS. si riservano di formulare *ulteriori osservazioni e proposte sugli altri istituti che regolamentano il rapporto di lavoro*: i caratteri in rosso rappresentano le integrazioni che si chiede di apportare al testo, mentre i caratteri barrati ed evidenziati in giallo sono le parti da espungere.

Osservazioni

IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LVO 195/1995 RELATIVO AL TRIENNIO 2019-2021 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE, PRESENTATO IL 13 SETTEMBRE 2021 ALLE OO.SS.

Art. __

Congedo e riposo solidale

1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri dipendenti della Forza di polizia di appartenenza di assistere i figli, **parenti e affini entro il primo grado e/o conviventi minori** che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti:
 - a) il congedo ordinario spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
 - b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
2. **Il congedo e i riposi solidali ceduti affluiscono in un banca dati a livello centrale da cui attingere per la erogazione al personale richiedente.**
3. **E' costituito a livello centrale, presso ciascuna Amministrazioni, un organismo di garanzia paritetico per la disciplina dei criteri e la verifica sull'applicazione dell'istituto del congedo e del riposo solidale tra Amministrazione e OO.SS. rappresentative a livello nazionale che, secondo principi di gradualità, proporzionalità e trasparenza, stabilisce le modalità di assegnazione delle giornate di congedo e riposo solidale per gli aventi diritto.**
4. La cessione di cui al comma 1:
 - a) è a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile;
 - b) avviene in forma scritta ed è effettuata secondo procedure, definite **dall'organismo di garanzia di cui al comma 2 da ciascuna Amministrazione** entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, che prevedano la comunicazione al dirigente dell'Ufficio del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, per la verifica dei prescritti requisiti;
5. Il dipendente ricevente:
 - a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare all'Amministrazione di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
 - b) può richiedere massimo trenta giorni per ciascuna domanda di cessione;
 - c) può avvalersi dei giorni ceduti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di congedo ordinario e di riposo di cui al comma 1, lettera b), allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.
6. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione, **fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'articolo 9 del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, per la fruizione del congedo ceduto e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto.**
7. **Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ceduti tornano nella disponibilità dei cedenti, se ancora utilmente fruibili e senza possibilità di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, secondo le modalità definite da ciascuna Amministrazione ai sensi del comma 2, lettera b).**

Non comporta oneri

Trattamento economico di trasferimento e assegnazione

1. **All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:**
"2. Il personale trasferito d'autorità che, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere **il rimborso:**
 - a) del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, **previa** presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata;
 - b) **delle spese per il deposito delle proprie masserizie in attesa dell'effettiva consegna dell'alloggio temporaneamente non disponibile per cause non riconducibili allo stesso personale, nel limite di euro 1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di deposito o di fattura quietanzata.**
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata **dei benefici** e comunque non oltre i sei mesi. **Trattamento equivalente a quanto contemplato al comma 2 si applica anche al resto del personale destinatario di trasferimenti d'autorità ivi comprese le assegnazioni ed i trasferimenti per cambio di ruolo a seguito di concorso interno"**

Oneri da quantificare

Art. __
Tutela della genitorialità

1. **L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 è sostituito dal seguente:**

“1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:

 - a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra **genitori**, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età **conviventi con entrambi**;
 - b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno **serale e/o notturno** sino al compimento del terzo anno di età del figlio. **Ai fini dell'applicazione della disposizione, il genitore non appartenente alla Forza di polizia del richiedente è considerato lavoratore notturno quando, in via non eccezionale, svolge lavoro notturno ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;**
 - c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;
 - d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario **ovvero nel caso di affidamento congiunto, entrambi i genitori rispettivamente nei giorni di custodia dei figli giusto provvedimento dell'A.G. sino al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente**;
 - e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
 - f) esonero dal turno notturno, **a domanda, per i dipendenti che hanno a proprio carico un soggetto riconosciuto disabile ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, a domanda e al fine dell'effettiva assistenza, nelle ore corrispondenti al turno notturno, per i dipendenti che hanno a proprio carico un soggetto disabile ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;**
 - g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
 - h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in turni continuativi articolati sulle 24 ore.

~~2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.~~
2. **Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha il diritto può chiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, di usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010.**

L'assegnazione temporanea di cui all'art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sempre consentita, salvo in caso di comprovate esigenze eccezionali che non comprendono l'assetto organizzativo e le eventuali difficoltà organizzative, visto che sono le normali difficoltà che si riscontrano nei casi di movimentazione del personale.
3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui **al presente articolo** si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.”

Non comporta oneri

Art. __

Congedo per donne vittime di violenza di genere

1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-*bis* decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di congedo, **da computare come giornate lavorative**, di novanta giorni da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del periodo massimo di congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al dirigente dell'Ufficio ove presta servizio almeno sette giorni prima della decorrenza del congedo, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di congedo, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio nonché della maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità.
4. **La dipendente ha facoltà di fruire il congedo su base oraria o giornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al comma 1. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero come previsto nel CCNL del personale del Comparto Funzioni Centrali.**
5. **Alla dipendente è riconosciuto il diritto alla mobilità a domanda.**

Non comporta oneri

Art. ____
Congedo ordinario

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. ~~Ai fini di una efficace pianificazione della fruizione, il congedo ordinario può essere scaglionato in più periodi e l'eventuale diniego del congedo richiesto con anticipo, non inferiore a trenta giorni dalla data di effettiva fruizione, deve essere comunicato al dipendente almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo richiesto. Con specifico riferimento al periodo estivo ed alle principali festività, gli Uffici provvedono, con congruo anticipo, ad una attenta pianificazione dei periodi di fruizione del congedo ordinario sulla base delle istanze prodotte dagli interessati e a comunicare agli stessi, almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto, gli eventuali dinieghi.~~

1-ter. Dopo la reiterazione dell'invito al dipendente a fruire del congedo ordinario, Le amministrazioni, al fine di garantire il reintegro delle energie psico-fisiche del personale in considerazione della specificità delle funzioni e dei compiti svolti dalle Forze di polizia, vigilano sul rispetto dei termini di cui al comma 1, anche pianificando, in relazione alle esigenze di servizio, la fruizione d'ufficio nel semestre antecedente la scadenza dei diciotto mesi del congedo ordinario differito per il quale l'interessato non ha presentato apposita istanza.”

1-quater. Per i periodi diversi da quelli indicati al comma 1-bis, al fine di conciliare al meglio le esigenze dell'Amministrazione con quelle del personale, il responsabile dell'ufficio si esprimerà quanto prima sull'accoglimento dell'istanza del dipendente di fruizione del congedo ordinario o dei permessi di cui alla legge 937/1977 e, comunque, non oltre 7 giorni dalla sua presentazione.

Non comporta oneri

Art. ____
Congedo parentale

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
 - a) al personale con figli minori di sei anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto; **nel caso di minori gemelli, il limite dei quarantacinque giorni va incrementato del 50% per ogni nascituro** ~~Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.~~
 - b) **i periodi di congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo sono computati nell'anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi alla maturazione del congedo ordinario e alla tredicesima mensilità.**”

Oneri da quantificare

In attesa di cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Roma, 17 settembre 2021.

FED.
FSP POLIZIA DI STATO
Mazzetti

FED.
COISP - MOSAP
Pianese

FED.
SILP CGIL - UIL POLIZIA
Tissone